



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S2.12 SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO. N. 71 / 2019

OGGETTO: VALUTAZIONE D' INCIDENZA COMUNITARIA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE, DEL D.P.R. 357/1997, DELLA L.R. 86/1983 E DELLA D.G.R. 8 AGOSTO 2003, N. 7/14106 E S.M.I., CONCERNENTE LA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PUSIANO CONNESSA AL SUAP FP COSTRUZIONI - SIC IT2020006 "LAGO DI PUSIANO". RICHIEDENTE: COMUNE DI PUSIANO.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATA la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e s.m.i., relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

RICHIAMATA altresì la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche e integrazioni concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

RICHIAMATO il d.p.r. n. 357/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

VISTA la d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i., con la quale la Regione Lombardia individuava le modalità procedurali per l'applicazione della Valutazione d'Incidenza Comunitaria (VIC) prevista dalla suddetta Direttiva 92/43/CEE.

VISTA la d.g.r. 10 luglio 2004, n. 7/18453, con la quale la Regione Lombardia individuava gli enti gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

CONSIDERATO che, per effetto della Direttiva 92/43/CEE, i proponenti di piani non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei SIC e nei pSIC debbono predisporre uno studio per individuare e valutare i principali effetti, diretti ed indiretti, che l'intervento può avere sui siti, accertando che tali interventi non pregiudichino la loro integrità, relativamente agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti.

VISTO l'art. 25-bis della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, come modificato dalla L.R. 4 agosto 2011, n. 12, per effetto del quale: "*[...] Le province effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, anteriormente all'adozione del piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di valutazione ambientale strategica (VAS). [...] la valutazione ambientale del PGT è estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla valutazione di incidenza*".

RICHIAMATI i contenuti del Piano di Gestione del SIC IT2020006 "Lago di Pusiano", approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 60 del 20 dicembre 2010 da parte del Parco Regionale

Valle del Lambro, in qualità di ente gestore del SIC.

VISTO lo Studio d'Incidenza allegato alla proposta di variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di Pusiano connessa al SUAP FP Costruzioni, che interessa aree confinanti con il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2020006 "Lago di Pusiano", trasmesso dal Comune di Pusiano nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS medesimo.

ESAMINATI la documentazione e gli elaborati progettuali trasmessi.

VERIFICATO che lo Studio d'Incidenza presenta i contenuti minimi previsti dalla d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i.

RICHIAMATO l'art. 2, comma 7, della d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106, come modificato dall'art. 2, comma 3, della d.g.r. 13 dicembre 2006, n. 8/3798, per effetto del quale: *"La valutazione d'incidenza degli atti di pianificazione viene espressa previo parere obbligatorio dell'ente di gestione del Sito Natura 2000 (SIC e/o pSIC e/o ZPS) interessato dalla pianificazione"*.

CONSIDERATO che la Provincia con nota prot. n. 1921 del 16 gennaio 2019 ha richiesto al Parco Regionale Valle Lambro, Ente Gestore del SIC IT2020006 "Lago di Pusiano", il parere obbligatorio di competenza ai sensi della sopracitata normativa.

VISTO il parere negativo espresso dal Parco Regionale Valle Lambro con nota prot. n. 5317 del 11 febbraio 2019;

VERIFICATO che, alla luce del suddetto parere, si è ritenuto necessario richiedere integrazioni e chiarimenti al proponente;

VISTA la richiesta di integrazioni trasmessa dalla Provincia con nota prot. n° 8327 del 4 marzo 2019;

PRESO ATTO delle integrazioni pervenute in data 28/06/2019 (prot. n° 25257 del 28/06/2019);

CONSIDERATO che dalla documentazione integrativa si evince che il varco interessato dal progetto SUAP (porzione ad est della rotatoria):

- presenta una situazione compromessa in quanto fortemente urbanizzata;
- anche alla luce dei sopralluoghi effettuati, risulta priva di rilevanza ecosistema.

ATTESO CHE nell'area situata a poche centinaia di metri ad ovest della rotatoria, caratterizzata invece un elevato grado di naturalità, sono presenti strutture che, sebbene non studiate appositamente per la fauna, possono assicurare il transito degli animali.

CONSIDERATO che il proponente ha suggerito nello studio di incidenza azioni per il miglioramento dei sottopassi esistenti rendendoli maggiormente adatti all'utilizzo della fauna selvatica.

ATTESO CHE al fine di rendere i sottopassi maggiormente funzionali al passaggio della fauna sono necessari ulteriori interventi oltre a quelli previsti.

CONSIDERATO che la Provincia con nota prot. n. 25427 del 2 luglio 2019 ha richiesto al Parco Regionale Valle Lambro, Ente Gestore del SIC IT2020006 "Lago di Pusiano", il parere obbligatorio di competenza ai sensi della sopracitata normativa.

VISTO il parere favorevole espresso dal Parco Regionale Valle Lambro con nota prot. n. 5644 del 9 ottobre 2019 (nostro prot. n° 38404), di seguito integralmente riportato per la parte dispositiva.

“PARERE FAVOREVOLE

Alla variante urbanistica al PGT del Comune di Pusiano con procedura SUAP richiesta da FR Costruzioni Snc per l'intervento di nuova costruzione di un edificio su un terreno a margine dell'ex SS 639 (rotatoria portale est galleria) incidente sulla ZSC “Lago di Pusiano” IT 2020006, ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della DGR 7/14106 e s.m.i. con le seguenti prescrizioni:

- *le opere di mitigazione / compensazione proposte dal richiedete devono essere realizzate entro 12 mesi dall'emissione del presente provvedimento”.*

VERIFICATO che il corridoio ecologico, entro il quale l'intervento proposto si colloca, ha perso le sue condizioni originarie di funzionalità ecologica.

VERIFICATO che l'intervento proposto con le misure di mitigazione indicate non possiede caratteristiche tali da produrre significativi impatti potenziali negativi sul mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel SIC, a condizione che vengano attuate le prescrizioni sotto riportate.

VALUTATO pertanto di attribuire esito favorevole alla procedura di Valutazione d'Incidenza in oggetto, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

PREMESSO che il presente provvedimento è valido unicamente in riferimento alla procedura di Valutazione d'Incidenza, non avendo pertanto effetto su procedimenti in materia paesaggistica, idrogeologica, forestale o altro, per i quali, se previsti, andranno acquisiti i relativi nulla osta presso i rispettivi enti competenti.

VISTA la determina n. 677/2019 del 26 luglio 2019 di conferimento di incarico di posizione organizzativa a presidio del Servizio pianificazione e tutela del territorio.

DECRETA

di esprimere ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, del d.p.r. 357/1997, della L.R. 86/1983 e della d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i., **Valutazione di Incidenza positiva** in merito alla variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Pusiano connessa al SUAP FP Costruzioni - SIC IT2020006 “Lago di Pusiano” che interessa aree confinanti il Sito di Importanza Comunitaria IT2020006 “Lago di Pusiano”.

La validità del presente parere è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) allo scopo di agevolare il transito della fauna entro i tunnel preesistenti, il fondo degli stessi andrà livellato creando una zona calpestabile dagli animali non inferiore ai due terzi della larghezza del tubo (e comunque con larghezza minima di 1 m) e creando nella parte restante una canalina per il deflusso delle acque meteoriche. Tale soluzione progettuale dovrà essere allagata al progetto in valutazione tramite procedimento di SUAP e verrà valutato nell'ambito della Conferenza di Servizi finalizzata all'approvazione del progetto in variante urbanistica;**
- b) la canalina andrà realizzata con forme e materiali tali da non costituire rischio di ferimento per gli animali in transito;**
- c) i tunnel andranno regolarmente sottoposti a manutenzione prioritariamente finalizzata alla rimozione di materiale solido depositatosi all'imbocco o al loro interno;**
- d) le opere di mitigazione / compensazione proposte dal richiedente dovranno essere realizzate entro 12 mesi dall'emissione del presente provvedimento.**

Ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme, il presente provvedimento sarà ulteriormente verificato in sede di valutazione di compatibilità del SUAP FP Costruzioni in variante al PGT con il PTCP.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010, “Codice del processo amministrativo”, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il presente provvedimento è trasmesso ai soggetti/enti interessati.

REFERENTI PER L'ISTRUTTORIA

dott.ssa Adriana Paolillo (tel. 031/230485)

adriana.paolillo@provincia.como.it

dott. Marco Cantini (tel. 031/230456)

marco.cantini@provincia.como.it

Lì, 11/10/2019

IL RESPONSABILE
BIANCHI DANIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)